

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 5

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
9 gennaio 2008

Sommaio

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 9/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l'aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni ⁽¹⁾ 3**
- ★ **Regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale 13**

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2008/27/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 6687] 15**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE*(segue)*

2008/28/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria in Danimarca nel 2006 [notificata con il numero C(2007) 6695]..... 17**



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 9/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | IL | 161,6 |
| | MA | 65,0 |
| | TN | 127,9 |
| | TR | 114,0 |
| | ZZ | 117,1 |
| 0707 00 05 | JO | 172,9 |
| | MA | 46,2 |
| | TR | 105,3 |
| | ZZ | 108,1 |
| 0709 90 70 | MA | 96,6 |
| | TR | 121,4 |
| | ZZ | 109,0 |
| 0709 90 80 | EG | 313,6 |
| | ZZ | 313,6 |
| 0805 10 20 | CL | 64,2 |
| | EG | 57,3 |
| | IL | 47,6 |
| | MA | 64,1 |
| | TR | 59,8 |
| | ZA | 41,9 |
| | ZZ | 55,8 |
| 0805 20 10 | MA | 83,8 |
| | ZZ | 83,8 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 59,5 |
| | HR | 29,7 |
| | IL | 61,8 |
| | TR | 71,1 |
| | ZZ | 55,5 |
| 0805 50 10 | EG | 129,4 |
| | TR | 109,1 |
| | ZA | 76,9 |
| | ZZ | 105,1 |
| 0808 10 80 | CA | 95,9 |
| | CN | 76,6 |
| | MK | 31,1 |
| | US | 102,0 |
| | ZZ | 76,4 |
| 0808 20 50 | CN | 67,2 |
| | US | 114,4 |
| | ZA | 134,7 |
| | ZZ | 105,4 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 10/2008 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 2008****recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l'aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 458/2007 ha definito un quadro metodologico da utilizzare per compilare statistiche su una base comparabile ad uso della Comunità e ha fissato scadenze per la trasmissione e la diffusione delle statistiche compilate conformemente a ESSPROS.
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 458/2007, devono essere adottate le misure di esecuzione riguardanti la classificazione dettagliata dei dati, le definizioni da impiegare e l'aggiornamento delle

norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni.

- (3) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 458/2007 per quanto concerne il sistema centrale ESSPROS (per i dati quantitativi nonché per l'informazione qualitativa per regimi e per prestazioni dettagliate) e il modulo sui beneficiari delle pensioni sono definite come specificato negli allegati da 1 a 3.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

1. **DEFINIZIONI PER IL SISTEMA CENTRALE ESSPROS**

1.1. RAGGRUPPAMENTO DI REGIMI: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI REGIMI DI PROTEZIONE SOCIALE

1.1.1. **Potere decisionale**

Il potere decisionale riguarda l'unità che prende le decisioni più importanti: livello delle prestazioni, condizioni di pagamento e modalità di finanziamento del regime. I regimi possono essere o controllati dalle amministrazioni pubbliche o non controllati dalle amministrazioni pubbliche.

1.1.2. **Obbligo giuridico**

L'obbligo giuridico si riferisce alle norme sancite dalla legge circa la partecipazione delle persone protette. La partecipazione a un regime di protezione sociale può essere obbligatoria o volontaria.

1.1.3. **Diritto alle prestazioni**

Il diritto alle prestazioni specifica il criterio di ammissibilità al beneficio delle prestazioni: subordinato o non subordinato al pagamento di contributi.

1.1.4. **Campo d'applicazione**

Il campo d'applicazione indica la parte della popolazione che beneficia di protezione (l'insieme della popolazione, la totalità o la maggior parte dei lavoratori o gruppi più specifici della popolazione).

1.1.5. **Livello di protezione**

Il livello di protezione specifica se i regimi di protezione sociale garantiscono un livello di protezione di base o integrativo.

1.2. ENTRATE DEI REGIMI DI PROTEZIONE SOCIALE

1.2.1. I «contributi sociali» sono i costi a carico dei datori di lavoro versati per conto dei propri dipendenti o delle persone protette per garantire loro il diritto alle prestazioni sociali.

1.2.2. I «contributi a carico delle amministrazioni pubbliche» comprendono il costo di gestione dei regimi pubblici non contributivi a carico delle amministrazioni pubbliche e il sostegno finanziario fornito dalle amministrazioni pubbliche ad altri regimi di protezione sociale residenti.

1.2.3. I «trasferimenti da altri regimi» sono versamenti senza contropartita provenienti da altri regimi di protezione sociale. Includono i contributi sociali dirottati da altri regimi.

1.2.4. Le «altre entrate» sono costituite da varie entrate correnti dei regimi di protezione sociale.

1.3. SPESE DEI REGIMI DI PROTEZIONE SOCIALE

1.3.1. **Funzioni**

La funzione di una prestazione sociale definisce lo scopo principale per cui viene fornita una protezione sociale, a prescindere da disposizioni legislative o istituzionali.

1.3.1.1. **Malattia/assistenza sanitaria**

Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro erogate in occasione di una malattia fisica o mentale, esclusa l'invalidità. Assistenza sanitaria volta a mantenere, ripristinare o migliorare la salute delle persone protette, indipendentemente dalla causa della malattia.

1.3.1.2. **Invalidità**

Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro o in natura (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) erogate quando un'invalidità fisica o mentale impedisce alle persone disabili di intraprendere attività economiche e sociali.

1.3.1.3. Vecchiaia

Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro o in natura (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) in relazione con la vecchiaia.

1.3.1.4. Superstiti

Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro o in natura erogate in occasione del decesso di un membro della famiglia.

1.3.1.5. Famiglia/figli

Prestazioni in denaro o in natura (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) connesse con la gravidanza, il parto e l'adozione, la crescita dei figli e le cure per gli altri membri della famiglia.

1.3.1.6. Disoccupazione

Salvaguardia del reddito e prestazioni in denaro o in natura erogate in caso di disoccupazione.

1.3.1.7. Alloggio

Contributi alle spese d'alloggio.

1.3.1.8. Esclusione sociale (non classificata altrove)

Prestazioni in denaro o in natura (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) volte particolarmente a combattere l'esclusione sociale quando non siano previste da altre funzioni.

1.3.2. Prestazioni di protezione sociale

1.3.2.1. Una prestazione in denaro è una prestazione corrisposta in denaro che non richiede di comprovare la spesa sostenuta dal beneficiario.

1.3.2.2. Le prestazioni *in natura* sono le prestazioni erogate sotto forma di beni e servizi. Possono essere erogate direttamente o rimborsate in un secondo tempo.

1.3.2.3. Le prestazioni di protezione sociale soggette a particolari condizioni di reddito sono le prestazioni che dipendono esplicitamente o implicitamente dal fatto che il reddito e/o il patrimonio del beneficiario siano inferiori ad una determinata soglia.

1.3.3. Le «spese di amministrazione» rappresentano i costi a carico del regime per la sua gestione ed amministrazione.

1.3.4. I «trasferimenti verso altri regimi» sono versamenti senza contropartita effettuati a favore di altri regimi di protezione sociale. Includono i contributi sociali dirottati verso altri regimi.

1.3.5. Le «altre spese» comprendono spese varie effettuate dai regimi di protezione sociale (pagamenti di redditi da capitale e altre spese).

2. DEFINIZIONI PER IL MODULO SUI BENEFICIARI DELLE PENSIONI

2.1. BENEFICIARI DELLE PENSIONI

Il numero di beneficiari a ciascuno stadio può essere definito come il numero di persone che percepisce almeno una pensione tra quelle delle sette categorie ESSPROS:

- pensione di invalidità,
- assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa,
- pensione di vecchiaia,
- pensione di vecchiaia anticipata,
- pensione parziale,
- pensione di reversibilità,
- assegno di pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Il titolare di più pensioni figura una sola volta (numero di beneficiari senza doppi computi).

- 2.1.1. Per «pensione di invalidità» si intendono i versamenti periodici volti a mantenere o integrare il reddito delle persone che non hanno raggiunto l'età pensionabile legale o standard, stabilita dal regime di riferimento, e che sono affette da una disabilità che impedisce loro di lavorare o di guadagnare un minimo stabilito per legge.
- 2.1.2. Per «assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa» si intendono i versamenti periodici effettuati ai lavoratori anziani che a causa di una riduzione della capacità lavorativa vanno in pensione prima di raggiungere l'età pensionabile legale o standard, stabilita dal regime di riferimento.
- 2.1.3. Per «pensione di vecchiaia» si intendono i versamenti periodici volti i) a mantenere il reddito del beneficiario dopo il ritiro da un lavoro retribuito all'età pensionabile legale o standard o ii) a integrare il reddito delle persone anziane (esclusi gli aiuti di durata limitata).
- 2.1.4. Per «pensione di vecchiaia anticipata» si intendono i versamenti periodici volti a mantenere il reddito dei beneficiari che vanno in pensione prima di raggiungere l'età pensionabile legale o standard, stabilita dal regime di riferimento.
- 2.1.5. Per «pensione parziale» si intende il versamento periodico di una parte della pensione piena di vecchiaia ai lavoratori anziani che continuano a lavorare, ma riducono le ore di lavoro, o il cui reddito derivante da un'attività professionale è inferiore ad una determinata soglia.
- 2.1.6. Per «pensione di reversibilità» si intendono i versamenti periodici effettuati alle persone i cui diritti derivano dalla loro relazione con la persona deceduta affiliata al regime (vedova, vedovo, orfani e simili).
- 2.1.7. Per «assegno di pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro» si intendono i versamenti periodici ai lavoratori anziani che vanno in pensione prima di raggiungere l'età pensionabile legale o standard a causa di disoccupazione o riduzione dei posti di lavoro in seguito a misure economiche quali la ristrutturazione di un settore industriale di un'impresa.

2.2. ETÀ PENSIONABILE LEGALE O STANDARD PER BENEFICIARE DELLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

L'età pensionabile legale per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia, ossia l'età alla quale matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia, è stabilita per legge o per contratto e può variare da paese a paese, nonché all'interno degli stessi Stati membri a seconda del settore di attività, della professione, del sesso, ecc.

Nel caso in cui non sia stabilita un'età pensionabile legale, va utilizzata un'età pensionabile standard corrispondente all'età di pensionamento offerta dal regime che ha pagato la pensione al beneficiario.

3. MANUALE DI RIFERIMENTO

Le definizioni dettagliate da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento sono contenute nel manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONI DETTAGLIATE

1. CLASSIFICAZIONE DEI REGIMI E DEI DATI QUANTITATIVI (INCLUDE LE ENTRATE, LE SPESE E LE PRESTAZIONI PER FUNZIONE) DI CUI AL SISTEMA CENTRALE ESSPROS

1.1. CLASSIFICAZIONE DEI REGIMI (Informazione qualitativa)

Criterio: potere decisionale

Regimi controllati dalle amministrazioni pubbliche

Regimi non controllati dalle amministrazioni pubbliche

Criterio: obbligo giuridico

Regimi obbligatori

Regimi volontari

Criterio: diritto alle prestazioni

Regimi contributivi

Regimi non contributivi

Criterio: campo d'applicazione

Regimi universali

Regimi generali

Regimi speciali

Criterio: livello di protezione

Regimi di base

Regimi complementari

1.2. CLASSIFICAZIONE DI DATI QUANTITATIVI

Le classificazioni dettagliate da utilizzare per i dati obbligatori da trasmettere a Eurostat sono contenute nel manuale ESSPROS redatto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri. Tali classificazioni dettagliate sono aggregate nella classificazione di primo livello di cui in appresso.

1.2.1. **Entrate**

Il sistema centrale ESSPROS classifica le entrate dei regimi di protezione sociale per tipo e per origine. Il tipo indica la natura o il motivo di un versamento: contributi sociali, contributi a carico delle amministrazioni pubbliche, trasferimenti da altri regimi e altre entrate.

1.2.1.1. *Entrate per tipo*

 Totale delle entrate

 Contributi sociali

 Contributi sociali a carico dei datori di lavoro

 Contributi sociali a carico delle persone protette

 Contributi a carico delle amministrazioni pubbliche

 Imposte specifiche

 Entrate generali

 Trasferimenti da altri regimi

 Contributi sociali dirottati da altri regimi

 Altri trasferimenti da altri regimi residenti

 Altre entrate

 Redditi da capitale

 Altre entrate

1.2.1.2. *Entrate per origine*

L'*origine* specifica il settore istituzionale da cui viene percepito il pagamento.

Le classificazioni dei settori istituzionali da cui provengono le entrate dei regimi di protezione sociale sono le stesse utilizzate per i conti nazionali (SEC 95).

 Società

 Amministrazioni centrali

 Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali

 Enti di previdenza e assistenza sociale

 Famiglie

 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

 Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

1.2.2. Spese

Le spese dei regimi di protezione sociale sono classificate per tipo, specificando la natura o il motivo della spesa: prestazioni di protezione sociale, spese di amministrazione, trasferimenti verso altri regimi e altre spese.

Le prestazioni di protezione sociale sono suddivise tra prestazioni soggette a particolari condizioni di reddito e prestazioni non soggette a tali condizioni. La classificazione delle prestazioni sociali fornisce ulteriori particolari in funzione del fatto che le prestazioni siano in denaro (pagamenti periodici o ad importo forfetario) o in natura. È utilizzata inoltre una classificazione più dettagliata in cui le voci riguardano una sola o soltanto un numero limitato delle funzioni elencate nella sezione 1.2.3. Tale ulteriore classificazione è definita nel manuale ESSPROS.

 Totale delle spese

 Prestazioni di protezione sociale

 Prestazioni di protezione sociale non soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni in denaro non soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni periodiche in denaro non soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni in denaro ad importo forfetario non soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni in natura non soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni di protezione sociale soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni in denaro soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni periodiche in denaro soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni in denaro ad importo forfetario soggette a particolari condizioni di reddito

 Prestazioni in natura soggette a particolari condizioni di reddito

 Spese di amministrazione

 Trasferimenti verso altri regimi

 Contributi sociali dirottati verso altri regimi

 Altri trasferimenti verso altri regimi residenti

 Altre spese

1.2.3. Prestazioni per funzione

Classificazione per funzione:

 Malattia/assistenza sanitaria

 Invalidità

 Vecchiaia

 Superstiti

 Famiglia/figli

 Disoccupazione

 Alloggio

 Esclusione sociale (non classificata altrove)

2. **CLASSIFICAZIONE DETTAGLIATA DEI BENEFICIARI DELLE PENSIONI**

2.1. DATI

Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzione invalidità) senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di invalidità* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di invalidità (non soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa (non soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di invalidità (soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *assegno di pensione anticipata dovuta ad una riduzione della capacità lavorativa (soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzioni vecchiaia e superstiti) senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzione vecchiaia) senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di vecchiaia* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di vecchiaia anticipata* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione parziale* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di vecchiaia (non soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di vecchiaia anticipata (non soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione parziale (non soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di vecchiaia (soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di vecchiaia anticipata (soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione parziale (soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzione superstiti) senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di reversibilità (non soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di *pensione di reversibilità (soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari delle pensioni (funzione disoccupazione) senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di assegno di *pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro (non soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

Numero complessivo dei beneficiari di assegno di *pensione anticipata per motivi inerenti al mercato del lavoro (soggetta a particolari condizioni di reddito)* senza doppi computi

2.2. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Età pensionabile legale o standard per sesso e per regime

Data di riferimento/metodo di calcolo per regime

ALLEGATO 3

AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE

1. **AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE PER IL SISTEMA CENTRALE ESSPROS**
 - 1.1. AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE DEI DATI QUANTITATIVI PER RAGGRUPPAMENTO DI REGIMI
 - 1.1.1. **Raggruppamento di regimi per criteri**

Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare dati raggruppando i regimi conformemente alla classificazione ESSPROS dei regimi definiti sulla base dei criteri di cui all'allegato 1, sezione 1.1 («Raggruppamento di regimi»).
 - 1.1.2. **Dati per regimi**

Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare dati per regimi o per gruppi di regimi per quei paesi che non concederanno esplicitamente l'assenso alla piena diffusione per motivi di segreto statistico. I gruppi di regimi dovranno rispettare le norme di diffusione stabilite da ciascuno Stato membro in questione.
 - 1.2. AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE QUALITATIVA PER REGIMI E PER PRESTAZIONI DETTAGLIATE

Eurostat sarà autorizzato a pubblicare l'informazione qualitativa per regimi e per prestazioni dettagliate con un sostegno adeguato.
 2. **AGGIORNAMENTO DELLE NORME DI DIFFUSIONE DEI DATI SUI BENEFICIARI DELLE PENSIONI**
 - 2.1. AGGREGATI DI CATEGORIE CONFORMEMENTE ALLA CLASSIFICAZIONE ESSPROS DEI BENEFICIARI DELLE PENSIONI

Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare dati per le sette categorie di pensioni e per aggregati di categorie conformemente alla classificazione ESSPROS dei beneficiari delle pensioni di cui all'allegato 2, sezione 2 («Classificazione dettagliata dei beneficiari delle pensioni»).

Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare anche la ripartizione tra beneficiari di prestazioni soggette e non soggette a particolari condizioni di reddito conformemente alla classificazione ESSPROS dei beneficiari delle pensioni di cui all'allegato 2, sezione 2 («Classificazione dettagliata dei beneficiari delle pensioni»).
 - 2.2. DATI PER REGIMI

Determinati utenti saranno autorizzati a pubblicare dati per regimi o per gruppi di regimi per quei paesi che non concederanno esplicitamente l'assenso alla piena diffusione per motivi di segreto statistico. I gruppi di regimi dovranno rispettare le norme di diffusione stabilite da ciascuno Stato membro in questione.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 11/2008 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 2008****recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale dell'UE al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003, stabilisce che, allorché sia apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunichi alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L'elenco delle serie e la loro durata sono specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere fornite entro due anni dall'adozione dell'emendamento della classificazione NUTS.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 ⁽²⁾, a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, e dal regolamento (CE) n. 105/2007.

- (4) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale conformemente all'elenco specificato nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

Anno di inizio richiesto per settore statistico

| Settore | Livello NUTS 2 | Livello NUTS 3 |
|--|----------------|----------------|
| Agricoltura | 2007 | |
| Demografia | 1990 | 1990 |
| Conti regionali | 1999 | 1999 |
| Conti delle famiglie | 1999 | |
| Istruzione | 2007 | |
| Sanità – Cause di morte | 1994 | |
| Sanità – Infrastruttura | 2000 | |
| Indagine sulle forze di lavoro | 2000 | |
| Occupazione – Disoccupazione | | 2000 |
| Ricerca & Sviluppo | 2003 | |
| Indagine sulla struttura delle imprese | 2007 | |
| Turismo | 2000 | 2005 |
| Trasporti – Strada | | 2007 |
| Trasporti – Ferrovia | 2005 | |
| Trasporti – Vie di navigazione interna | 2007 | |
| Ambiente – Statistiche sui rifiuti | 2004 | |
| Ambiente – Altre statistiche | 2003 | |

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006

[notificata con il numero C(2007) 6687]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2006 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L'insorgenza di tale malattia costituiva un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.
- (2) Al fine di prevenire la propagazione dell'epizoozia e di contribuire a eradicarla quanto prima, è opportuno che la Comunità concorra alle spese sovvenzionabili sostenute dallo Stato membro nell'ambito degli interventi urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) Con decisione 2007/272/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa a una partecipazione finanziaria

della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006 ⁽²⁾ è stato accordato un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario per l'attuazione degli interventi di lotta contro tale malattia.

- (4) A norma di tale decisione, il contributo finanziario della Comunità va erogato a fronte della richiesta presentata dal Regno Unito il 18 maggio 2007 e sulla base dei documenti giustificativi di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Alla luce di quanto sopra, occorre ora fissare l'importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese sovvenzionabili sostenute per le misure di eradicazione dell'influenza aviaria nel Regno Unito nel 2006.
- (6) I risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario e le condizioni di erogazione dei contributi finanziari della Comunità non consentono di considerare sovvenzionabili tutte le spese indicate.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 115 del 3.5.2007, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(7) Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese sovvenzionabili e le conclusioni finali sono stati comunicati a mezzo lettera al Regno Unito in data 5 ottobre 2007.

nel Regno Unito nel 2006, in conformità alla decisione 2007/272/CE, è fissato a 385 363,67 EUR.

Articolo 2

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Articolo 1

L'importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per misure di eradicazione dell'influenza aviaria

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria in Danimarca nel 2006*[notificata con il numero C(2007) 6695]***(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

(2008/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2006 in Danimarca sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L'insorgenza di tale malattia costituiva un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.
- (2) Al fine di prevenire la propagazione dell'epizoozia e di contribuire a eradicarla quanto prima, è opportuno che la Comunità concorra alle spese sovvenzionabili sostenute dallo Stato membro nell'ambito degli interventi urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) Con decisione 2007/310/CE della Commissione, del 27 aprile 2007, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti contro l'influenza aviaria in Danimarca, nel 2006 ⁽²⁾ è stato accordato un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario per l'attuazione degli interventi di lotta contro tale malattia.
- (4) A norma di tale decisione, il contributo finanziario della Comunità va erogato a fronte della richiesta presentata dalla Danimarca il 24 giugno 2007 e sulla base dei documenti giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

- (5) Alla luce di quanto sopra, occorre ora fissare l'importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese sovvenzionabili sostenute per le misure di eradicazione dell'influenza aviaria in Danimarca nel 2006.
- (6) I risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario e le condizioni di erogazione dei contributi finanziari della Comunità non consentono di considerare sovvenzionabili tutte le spese indicate.
- (7) Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese sovvenzionabili e le conclusioni finali sono stati comunicati a mezzo lettera alla Danimarca in data 9 ottobre 2007.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per misure di eradicazione dell'influenza aviaria in Danimarca nel 2006, in conformità alla decisione 2007/310/CE, è fissato a 329 862,70 EUR.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 117 del 5.5.2007, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.